

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELICCHIO, TUZI, BELLA, LATTANZIO, ACUNZO, AZZOLINA, CARBONARO, CASA, FRATE, MARZANA, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, VILLANI, MARIANI, GALLO, DAVIDE AIELLO, ANGIOLA, ASCARI, BERARDINI, BOLOGNA, CATALDI, CORNELI, COSTANZO, DE GIROLAMO, DEIANA, DEL MONACO, ERMELLINO, GALIZIA, GIANNONE, GIARRIZZO, GIULIODORI, IANARO, IOVINO, LOMBARDO, MAMMÌ, MANZO, NAPPI, NESCI, PARENTELA, PENNA, RIZZONE, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, SARLI, SCERRA, SEGNERI, SERRITELLA, SIRAGUSA, TRAVERSI, ELISA TRIPODI, TROIANO, LEDA VOLPI, ZENNARO

Modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca

Presentata il 20 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dottorato di ricerca è stato introdotto nel sistema universitario italiano dalla legge di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica (legge 21 febbraio 1980, n. 28). Negli anni, i corsi di dottorato sono stati disciplinati da diverse normative, tra le quali la riforma degli ordinamenti didattici universitari (legge 19 novembre 1990,

n. 341), le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (legge 3 luglio 1998, n. 210), e le norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (legge 30 dicembre 2010, n. 240). In Italia il dottorato di ricerca rappresenta il terzo livello di studi, massimo grado di istruzione universitaria. I

dottori di ricerca costituiscono una risorsa fondamentale anche e soprattutto al di fuori dell'università, per lo sviluppo e l'innovazione del nostro Paese. Durante il percorso per diventare dottori di ricerca si sviluppano in modo scientifico e rigoroso le ricerche che permettono un avanzamento scientifico in una determinata materia. Questo consente ai dottori di ricerca di apprendere un metodo che soddisfi conoscenze e competenze complesse e interdisciplinari. Le competenze acquisite, se adeguatamente valorizzate, possono promuovere la competitività delle imprese italiane, l'efficienza della pubblica amministrazione e una scuola propositrice di cultura. I dottori di ricerca, in virtù della loro attività di ricerca di alto profilo, rappresentano un vettore di innovazione in grado di contribuire alla trasformazione e al miglioramento dei processi in molti ambiti. Nonostante il potenziale valore del titolo, però, nel nostro Paese i dottori di ricerca non sono considerati come risorse fondamentali da coinvolgere attivamente nel processo di ammodernamento del tessuto socio-economico e produttivo italiano. Da qui la necessità di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, principale obiettivo di questa proposta di legge, così come succede nel resto d'Europa, per assegnargli quel ruolo di motore di trasferimento di conoscenza e innovazione nella ricerca, nella scuola, nelle imprese, nelle professioni e in tutte le attività produttive nella pubblica amministrazione.

Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si ridefinisce il dottorato di ricerca a partire dal titolo, ampliando la sua descrizione. La disposizione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 210 del 1998, rimasta inalterata da venti anni, risulta infatti fortemente limitante in quanto la formazione trasversale ottenuta durante il percorso di studi per diventare dottore di ricerca invita a compiere altre attività oltre la ricerca stessa.

Nell'articolo 2 si valorizza il titolo di dottore di ricerca anche nella pubblica amministrazione. Dare il giusto valore a un capitale umano altamente specializzato come quello costituito dai dottori di ricerca può favorire un miglioramento della *perfor-*

mance delle aziende pubbliche. Il titolo di dottore di ricerca è, finora, valutato solo in alcuni concorsi e anche in questi casi gli viene solitamente attribuito un punteggio basso e totalmente rimesso alla discrezionalità dell'ente che emana il bando. Con l'articolo in esame si stabilisce che, se ad esempio, ai fini del punteggio in una selezione concorsuale un *master* (60 CFU) vale 3 punti, allora il dottorato di ricerca (180 CFU) deve valere 9 punti. Inoltre, i tre anni di dottorato devono valere come esperienza di lavoro, al pari dei punti che si hanno per i periodi di insegnamento a scuola.

Nell'articolo 3 si vuole adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. Nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) il fondo è stato aumentato di 20 milioni di euro. Il relativo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 gennaio 2018 ha quindi stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, che era fissato a 13.638,47 euro, « viene determinato in euro 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente » (articolo 1). Il decreto specifica, inoltre, che resta valido l'incremento del 50 per cento dell'importo della borsa di dottorato « in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca » (articolo 2). Il decreto fissa così l'importo netto della borsa di dottorato a 1.132,72 euro mensili, con un aumento di 125,86 euro rispetto alla rata mensile stabilita in precedenza (1.006,86 euro, cifra che era ferma da dieci anni). In questa proposta di legge si prevede un incremento annuale in maniera tale che l'importo non sia minore della retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale, che per il 2018 è pari a 1.253 euro. Il valore utile per l'anno in corso è frutto dell'aggiornamento dell'ISTAT (più 1,1 per cento) ed è previsto nella circolare dell'INPS n. 13/2018 del 26 gennaio 2018.

Nell'articolo 4 si intende riconoscere il potenziale dei dottorati di ricerca come valore aggiunto per le piccole e medie im-

prese tramite un rafforzamento del sistema di incentivi all'assunzione degli stessi. La leva economica dello sgravio fiscale può fare da stimolo alla scarsa propensione all'innovazione delle piccole e medie imprese che compongono il tessuto produttivo italiano e all'inclinazione di una classe imprenditoriale poco propensa all'assunzione di figure con un'elevata qualificazione. Al contempo è necessario creare le condizioni affinché questi incentivi consentano un ef-

fettivo accesso di tutti i dottori di ricerca a nuove opportunità lavorative, caratterizzate da inquadramenti contrattuali coerenti con il grado di competenza da loro acquisito e orientate verso forme di occupazione stabile. In questo modo si favorisce l'assunzione di personale altamente qualificato da parte delle imprese italiane promuovendo, di conseguenza, la crescita dell'Italia stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorato di ricerca)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e altre attività qualificate corrispondenti all'elevato livello di specializzazione e di formazione raggiunto».

Art. 2.

(Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nelle amministrazioni pubbliche)

1. Nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle aziende speciali e istituzioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesta la laurea, il punteggio attribuito al titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (CFU) ad esso riconosciuti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.

2. Il periodo del lavoro di ricerca del dottorato pertinente alla posizione lavora-

tiva bandita dall'amministrazione pubblica di cui al comma 1 è valutata come esperienza lavorativa pregressa nel processo di selezione.

Art. 3.

(Borse di dottorato)

1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2019, in maniera tale che l'importo della borsa, stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale.

Art. 4.

(Deducibilità del costo dei dipendenti dottori di ricerca)

1. Le piccole e medie imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato uno o più lavoratori in possesso del titolo di dottorato di ricerca possono dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun dipendente assunto.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0052790